



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "ENNIO QUIRINO VISCONTI"
Via della Palombella, 4 - Cap. 00186 Roma - Tel. 06/6833114
Cod. Mecc. RMIC818005 - Codice Fiscale: 97198370583 --✉ e-mail rmic818005@istruzione.it
Sito web: icvisconti.edu.it

Prot. n. 3286

Roma, 31/08/2021

Circ.n.4
a.s. 2021-22

A tutto il personale docente e ATA
Alle famiglie
AL SITO WEB

OGGETTO: Disposizioni organizzative anti Covid-19 per l'a.s. 2021-22

Si comunica al personale scolastico, alle famiglie, agli studenti e alle studentesse di questo istituto che anche per l'anno scolastico 2021-22 continuano ad essere vigenti i Protocolli di sicurezza e le disposizioni già in vigore nell'anno scolastico 2020-21 relative all'emergenza Covid-19 (per esempio, obbligo utilizzo delle mascherine, distanziamento personale, igiene delle mani e degli ambienti, frequente areazione dei locali, misurazione nella propria abitazione della temperatura corporea per gli alunni e il personale della scuola, Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, ecc.).

Continuano, inoltre, ad essere vigenti le disposizioni riguardanti la misurazione della temperatura corporea agli ingressi e la gestione degli accessi nei plessi e spazi scolastici nei confronti degli esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.).

Tutti sono quindi tenuti a conoscere ed osservare le disposizioni organizzative e i Protocolli d'Istituto relativi alla sicurezza e prevenzione anti Covid-19.

I protocolli, la documentazione e i materiali sono a disposizione nella sezione del sito web d'Istituto "Covid-19 Materiali e documentazione".

Misurazione della temperatura corporea: I soggetti esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.) devono essere sottoposti alla **misurazione** della **temperatura** corporea. È consentito l'accesso solo a chi presenta una temperatura corporea non superiore a 37,5°C.

Le famiglie dovranno controllare la temperatura corporea degli alunni nella propria abitazione prima di venire a scuola.

Registro degli accessi degli esterni (es. genitori, esperti, fornitori, manutentori, ecc.):

Il Registro degli accessi continua ad essere compilato per gli esterni. Il personale scolastico (docente a ATA) dovrà però compilare il Registro degli accessi quando si reca in un plesso diverso dal proprio e quando è presente nel proprio plesso in un orario diverso da quello di servizio.

La compilazione del Registro degli Accessi è delegata al personale scolastico. La firma è richiesta solo in entrata quindi in uscita sarà sempre il personale scolastico ad annotare l'ora di uscita.

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere e sarà tenuto ad esibire il certificato verde Covid-19 (“Green Pass”);

Il mancato possesso del certificato verde Covid-19 è considerato assenza ingiustificata; a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti alla Circolare del Ministero della salute;

Il Dirigente scolastico e il personale delegato provvederanno a verificare il possesso della certificazione verde mediante un’applicazione specifica installata sui dispositivi digitali.

A breve il Ministero dell’Istruzione metterà a disposizione delle istituzioni scolastiche una piattaforma dedicata per la verifica semplificata dei green pass nei confronti del personale scolastico.

Si ricorda, a tal proposito, che il certificato verde Covid-19 (“Green Pass”) **si ottiene** a seguito di una di queste **tre condizioni**:

1. **Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 completata**: ha una **validità di nove mesi** (270 giorni), è rilasciato in formato cartaceo o dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione digitale ed è scaricabile dal sito dgc.gov.it o tramite le app Immuni e IO.it. È possibile ottenere il Green Pass anche con una sola dose di vaccino: in questo caso il lasciapassare è valido dal quindicesimo giorno dalla prima somministrazione e fino alla seconda somministrazione;
2. **Guarigione e termine dell’isolamento in seguito all’infezione**: ha una **validità di sei mesi** ed è rilasciata, su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di famiglia e dai pediatri. La validità si interrompe qualora la persona risulti nuovamente positiva al SARS-CoV-2;
3. **Esecuzione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**: ha una **validità di 48 ore** dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che hanno svolto il tampone antigenico rapido o molecolare, ovvero dai medici di famiglia o dai pediatri.

Ulteriori informazioni in merito all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 saranno trasmesse a tutto il personale non appena disponibili.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993